

# ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO SPELLO

\*\*\*\*\*

DENOMINAZIONE, OGGETTO SOCIALE, SEDE

## Art. 1

E' costituita una Associazione turistica denominata "Pro Spello"

## Art.2

L'associazione non ha finalità di lucro .

E' regolata dalle Norme vigenti in materia sia a livello nazionale che locale

Può aderire ad altre associazioni

L'associazione svolge l'attività nei settori:

- tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico
- promozione della cultura e dell'arte

L'Associazione in particolare si propone:

- a) riunire intorno a sé tutti coloro (Enti e privati) che hanno interesse allo sviluppo turistico della località
- b) promuovere l'abbellimento di piazze e giardini
- c) difendere, mettere in valore e far conoscere le bellezze naturali , artistiche e monumentali del Monte Subasio
- d) promuovere il richiamo turistico , rendendo agli ospiti il soggiorno gradevole
- e) incoraggiare e appoggiare il miglioramento dei servizi di pubblica utilità e delle attrezzature ricettive
- f) promuovere e organizzare festeggiamenti , fiere, gare, convegni, mostre, spettacoli, gite, escursioni ed ogni altra manifestazione intesa ad attirare i turisti nella località
- g) segnalare alle competenti autorità esigenze in materia di servizi pubblici, tariffe interessanti il turismo

gestire ,salve le eventuali autorizzazioni di Legge, servizi di informazione turistica, biglietteria telefoni pubblici ecc.

Per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione potrà compiere qualsiasi atto che l'Organo amministrativo riterrà utile ed opportuno, comprese convenzioni con Istituzioni pubbliche e private, ma sempre escluso ogni fine di lucro

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. lgs 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

## Art.3

L'Associazione ha sede in Spello Piazza Matteotti n. 3

## SOCI

## Art.4

I Soci si distinguono in: ORDINARI, BENEMERITI,SOSTENITORI

tutti aventi pari diritto al voto.

Sono soci ORDINARI tutti coloro che , ammessi alla compagine sociale, versano annualmente la quota associativa stabilita dall'Assemblea

Sono soci BENEMERITI , dichiarati tali dall'Assemblea, quelle persone o Enti che hanno arrecato e arrecano particolari benefici materiali e morali all'Associazione e che versano una quota annua non inferiore a Euro 500,00

Sono soci SOSTENITORI coloro che si impegnano a corrispondere una quota associativa annua non inferiore a Euro 250,00

Hanno diritto ad essere iscritti all'Associazione tutti coloro,( persone fisiche , giuridiche, Enti e Associazioni ) residenti nel Comune ed altresì coloro che per motivazioni varie (villeggianti, ex residenti ecc.) ne condividono gli scopi .

Sono associati tutti coloro che , previa domanda scritta motivata , vengono ammessi dal Consiglio Direttivo il quale valuta e delibera entro 30 giorni dalla ricezione della domanda. L'eventuale diniego , dovrà essere motivato.

All'atto dell'ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dall'Assemblea

Gli Associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno ,saranno considerati associati anche per l'anno successivo e obbligati al versamento della quota annuale di associazione

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

#### Art. 5

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o esclusione

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, acquisito il parere dei probiviri, con delibera motivata per la mora superiore a 3 mesi nel pagamento della quota sociale, per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quelle della Associazione, ovvero qualora il Socio non ottemperi alle disposizioni Statutarie o dei regolamenti o delle delibere Assembleari o del Consiglio Direttivo, o compia atti giudicati lesivi per l'Associazione stessa.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto il quale entro 30 giorni da tale comunicazione può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata A/R inviata al Presidente dell'Associazione.

I soci hanno diritto:

- alle eventuali pubblicazioni periodiche informative dell'attività della Associazione
- a eventuali facilitazioni in occasione di ogni iniziativa promossa o organizzata dall'Associazione
- ad essere eletti nel Consiglio Direttivo e a ricoprire cariche sociali, se con età superiore a 18 anni

#### ORGANI

##### Art. 6

Sono Organi della Associazione:

l'Assemblea dei Soci

Il Consiglio Direttivo

Il Presidente

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Probiviri

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

I membri del Consiglio Direttivo-Collegio dei Revisori dei Conti e Collegio dei Probiviri non possono essere collegati da vincoli di parentela e/o affinità entro il 3° grado.

#### ASSEMBLEA DEI SOCI

##### Art.7

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le Sue decisioni , prese in conformità alla Legge e al presente Statuto, obbligano i Soci

All'Assemblea prendono parte tutti i Soci che siano in regola con il pagamento della quota sociale annua.

Hanno diritto di voto tutti i Soci iscritti nel Libro Soci da almeno 3 mesi

Ogni socio può farsi rappresentare da altro associato. E' consentita una delega. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria

Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie sono presiedute dal Presidente della Associazione assistito da un Segretario.

L'Assemblea è convocata: dal Presidente previa deliberazione del Consiglio Direttivo che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, o su richiesta motivata di almeno un quinto dei soci.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Copia dell'avviso verrà affisso nella Sede Sociale e nell'Albo Municipale ed eventualmente in ogni altro luogo di pubblica consultazione.

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi

In seconda convocazione, da indirsi almeno un ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

Le modifiche Statutarie sono deliberate dalla Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno il 40% dei soci.

L'Assemblea si radunerà almeno due volte all'anno

Spetta all'Assemblea deliberare in merito a:

alla approvazione del Bilancio consuntivo e preventivo

alla nomina del Consiglio Direttivo: ogni socio può esprimere preferenze limitatamente ai  $\frac{3}{4}$  dei componenti

alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri: ogni socio può esprimere preferenze limitatamente a  $\frac{2}{3}$  dei componenti

alla approvazione delle modifiche dello Statuto e regolamenti

alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo

alla determinazione della quota sociale annua

## IL CONSIGLIO DIRETTIVO

### Art.8

E' composto da un numero di membri non inferiore a 10 e non superiore a 20 e comunque tale da assicurare una adeguata rappresentatività degli iscritti. La determinazione del numero dei membri spetta all'Assemblea.

Il Sindaco, o suo delegato, del Comune in cui ha Sede e opera l'Associazione, è membro di diritto.

Dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno, a votazione segreta, il Presidente e uno o più Vice Presidenti. Può conferire altri incarichi come: il Tesoriere, il Magazziniere, il Segretario, (quest'ultimo anche al di fuori dei membri del Consiglio Direttivo e in questo caso a titolo essenzialmente gratuito) le relative funzioni possono essere determinate da specifico regolamento.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese e comunque ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta scritta almeno  $\frac{1}{3}$  dei componenti

I membri decadono dalla carica di Consiglieri dopo 3 assenze consecutive non giustificate dalle riunioni del Consiglio.

In caso di decadenza o di dimissioni, alla prima riunione utile il Consiglio Direttivo delibera la surroga automatica con il primo dei non eletti fino ad esaurimento della lista dei candidati che hanno riportato preferenze. Dopo di che il Consiglio potrà procedere alla cooptazione con nominando tra i soci e con obbligo di ratifica alla prima Assemblea successiva.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione della Associazione, ad eccezione di quelli che la Legge o lo Statuto riservano all'Assemblea. Provvede alla stesura del Bilancio preventivo e consuntivo e li

sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Determina le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare ed organizzare l'attività dell'Associazione, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.

Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

E' convocato dal Presidente, dal Vice Presidente o da 1/3 dei suoi componenti, almeno 5 giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta inviata mediante lettera. In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma, telefax, inoltrato almeno 2 giorni prima della data della riunione.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, i Governatori dei Terzieri.

## IL PRESIDENTE

### Art.9

Il Presidente e in sua assenza o impedimento il Vice Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; da esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

## IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

### Art.10

E' composto di 3 membri, con idonea capacità professionale, eletti a votazione segreta ogni 3 anni dalla Assemblea dei Soci anche al di fuori dell'ambito sociale.

In caso del venir meno di uno degli eletti si procede con la nomina del primo dei non eletti.

Ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale e in genere la corretta gestione in relazione alle Norme di Legge e di Statuto.

I Revisori dei conti possono partecipare con voto consultivo alle sedute del Consiglio Direttivo.

Sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

Redigono una relazione in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.

## IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

### Art. 11

E' composto di 3 membri eletti a votazione segreta ogni 3 anni dalla Assemblea dei Soci.

In caso del venir meno di uno degli eletti si procede alla sostituzione con il primo dei non eletti.

Ha il compito di controllare il rispetto delle Norme Statutarie e di dirimere eventuali controversie in seno all'Associazione.

## FINANZIAMENTO

### Art.12

I proventi con i quali l'Associazione provvede allo svolgimento della propria attività sono:

- 1) quote sociali
- 2) contributi di Enti pubblici e privati
- 3) contributi della Comunità Europea e di Organismi Internazionali
- 4) proventi derivanti dalla gestione di iniziative permanenti ed occasionali, forniture di servizi ecc.
- 5) entrate varie

## PATRIMONIO E BILANCIO

### ART 13

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno

Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea dei Soci il Bilancio consuntivo relativo all'anno precedente

Entro il 30 novembre il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea dei Soci il Bilancio preventivo relativo all'anno successivo

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all' art 2

Gli utili o avanzi , nonché fondi, riserve, capitale, non verranno distribuiti , neanche in modo indiretto , durante la vita della Associazione salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla Legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per Legge , Statuto o Regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura.

L'Associazione si estingue secondo le modalità di cui all'art 27 C.C. , quando:

a) il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi

b) per le altre cause di cui all'art. 27 C.C

In caso di scioglimento dell'Associazione , per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità , sentito l'Organismo di Controllo di cui all'art 3 comma 190 Della Legge 23-12-1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge al momento dello scioglimento

## NORMA DI CHIUSURA

### ART 14

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, alle Norme della Legge Regionale n 62 del 25-11-1974 e alle Leggi in materia.

Letto approvato e sottoscritto

---

La presente copia è conforme all'originale

---